



Comune di TAURIANOVA
Provincia di Reggio Calabria

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**

**Approvato con
deliberazione della
Commissione
Straordinaria n° 74
del 30.11.2013**

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Istituzione del tributo</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 6 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 4
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	Pag. 5
Art. 9 -	<i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 5
Art. 10 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 6
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 6
Art. 12 -	<i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i>	Pag. 6
Art. 13 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 7
Art. 14 -	<i>Piano finanziario</i>	Pag. 7
Art. 15 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 8
Art. 16 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 8
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 9
Art. 18 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 9
Art. 19 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 9
Art. 20 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 21 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 10
Art. 22 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 10
Art. 23 -	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	Pag. 11
Art. 24 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag. 11
Art. 25 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 11
Art. 26 -	<i>Riscossione</i>	Pag. 12
Art. 27 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 13
Art. 28 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 13
Art. 29 -	<i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 13
Art. 30 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 14
Art. 31 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 15
Art. 32 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 15
Art. 33 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 15
Art. 34 -	<i>Trattamento dati personali</i>	Pag. 15
Art. 35 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 15
Art. 36 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 15
All. 1	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	Pag. 17

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Taurianova, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Taurianova è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 23 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziali di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	15%
Autocarrozzerie	10%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Gommisti	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Lavanderie	15%
Laboratori fotografici	15%
Tipografie stamperie, incisioni	20%
Dentisti, laboratori analisi, gabinetti medici, radiologici, farmacie	15%
Laboratori di analisi	10%
Marmisti , vetrerie	15%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9
TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu .
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile dei locali, di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 12
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n.158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo.

4. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionali o altro uso limitato e discontinuo il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a tre.

Art. 17

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.

Art. 18

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % dello stesso.

Art. 19

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.
2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 20 % della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti comportabili, mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 20
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il **30 gennaio** dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 21
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta del 25% nell'ipotesi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 23.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato, a decorrere dall'anno 2014, alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio comunale, a decorrere dal 2014, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
6. Per l'anno 2013 la maggiorazione di cui al presente articolo deve essere versata dal contribuente allo Stato.

Art. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 23.

Art. 25

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di invio per la posta elettronica e PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualità;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro **30 giorni** dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 60 giorni dalla data del decesso.

Art. 26

RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 .
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nel mese di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Per l'anno 2013 la scadenza ed il numero delle rate, nonché l'eventuale commisurazione alla previgente Tarsu degli importi delle prime rate ad eccezione dell'ultima, sono stabilite dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 20/05/2013, come modificata dalle deliberazioni della Commissione Straordinaria n.9 del 03 settembre 2013 e n.24 del 07 ottobre 2013.
5. I pagamenti operati con le prime rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2013. Per il medesimo anno il pagamento della maggiorazione del tributo è effettuato in favore dello Stato contestualmente al versamento dell'ultima rata del tributo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art.27

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati la tasso legale vigente al momento della restituzione.

Art. 28
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 23 e del tributo provinciale di cui all'art. 24 è inferiore ad € 10,00 (dieci/00).
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai rilievi operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato .

Art. 31

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 32

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui all'art.30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 35
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal **01 gennaio 2013**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e per le utenze domestiche non residenti in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 16 del presente regolamento.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumeria, art. da regalo, materiale per edilizia, vernici, materiale elettrico, attrezzature per ufficio, prodotti elettrosaldati, ottica, arredamenti e altri beni durevoli.
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, parafarmacia, fotografo e plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioielleria, prodotti tessili, decupage.
16	Banchi di mercato beni durevoli.
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, barbiere, calzolaio, sarto, lavanderia stireria.
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, restauro mobili, produzioni sedie, lavorazione legno, marmista, vetraio, rigeneratori cartucce laser, riparazione elettrodomestici.
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi, gommisti.
20	Attività industriali con capannoni di produzione – lavorazione farine, pastificio, imbottigliamento olio, manufatti per pavimentazione.
21	Attività artigianali di produzione beni specifici – frantoi, panifici, produzione bibite, torrefazione, capi di abbigliamento.
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
23	Mense, birrerie, amburgherie.
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria.
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti.
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

COMUNE DI TAURIANOVA

Prov. di REGGIO CALABRIA

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Il giorno 31 di ottobre 2013 il collegio dei revisori del Comune di Taurianova, nominato dalla Commissione Straordinaria con propria deliberazione N.10 del 03/09/2013, esecutiva, e composto da: Dott. Sergio Tempo Presidente, dott. Giuseppe Iurato componente, dott. Francesco Costa componente.

Tutti i componenti sono presenti.

In relazione allo schema di proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale, avente ad oggetto "APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES", il Collegio è chiamato ad esprimere parere, ai sensi dell' art 239 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.


- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo di Revisione del Comune di Taurianova;
- Considerato che l'attuazione del presente regolamento è istituito a decorrere dal 01/01/2013 e disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Considerato che il tributo è destinato alla copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuato dal D.P.R. 158/99;
- Visto l' art. 14 del D.L. 06/12/2011, N. 201 e il D.P.R. 27/04/1999 N. 158;
- Visto che il regolamento che si compone di 36 articoli;
- Visto che sulla proposta di delibera è stato apposto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.lgs. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità contabile art 49 D.lgs 267/2000

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "**APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARES**".

Taurianova, li 31/10/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI



TARSU - Regolamento 2003

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

Indice

CAPO I - Principi generali di applicazione della tassa

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO

ARTICOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA TASSA

ARTICOLO 5 - SOGGETTO PASSIVO

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI DAL CAMPO IMPONIBILE

ARTICOLO 8 - GETTITO DELLA TASSA

CAPO II - Esenzioni, Riduzioni ed agevolazioni

ARTICOLO 9 - ESENZIONI

ARTICOLO 10 - RIDUZIONE DELLA TASSA PER DISSERVIZI

ARTICOLO 11 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE IN CASI PARTICOLARI

ARTICOLO 12 - RIDUZIONE DELLE TARIFFE

ARTICOLO 13 - AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 14 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 15 - CUMULO DEI BENEFICI E COPERTURA FINANZIARIA

CAPO III - Classi di contribuzione

ARTICOLO 16 - CLASSIFICAZIONE

CAPO IV - Norme finali e di collegamento procedimentale

ARTICOLO 17 - DENUNCE, DOMANDE E SEMPLIFICAZIONE ISTRUTTORIA

ARTICOLO 18 - RATEAZIONE DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO

ARTICOLO 19 - INFORMAZIONE FRA GLI UFFICI

ARTICOLO 20 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Principi generali di applicazione della tassa

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1) Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Taurianova della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 (Definizione di rifiuto)

1) Per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti urbani come definiti dall'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, alle lettere a), c), d), e), f).

2) Per rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani di cui alla lettera b) del predetto comma 2, art. 7, D.Lgs. n. 22/1997, si intendono i rifiuti aventi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti indicati nel comma 1), o comunque costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a), della Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Articolo 3 (Ambito territoriale di applicazione)

1) La tassa viene applicata nella sua interezza a tutti gli utenti (salvo i casi di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, previste dal presente Regolamento), nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati venga svolto sull'intero territorio del Comune di Taurianova.

2) Ove il servizio di raccolta venga effettuato solo entro zone determinate dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del Servizio, la tassa è dovuta dagli utenti ubicati al di fuori di tali zone in misura pari:

- al 30% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata, o di fatto servita, non supera i 1.000 m;
- al 15% della tariffa se la stessa distanza supera i 1.000 m.

Articolo 4 (Oggetto della tassa)

- 1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
- 2) Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.
- 3) Si considerano aree tassabili quelle scoperte, a qualsiasi uso destinate, che per la loro utilizzazione possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art. 2.
- 4) Sono altresì tassabili tutti quei manufatti aperti come tettoie, capannoni, nonché quelli di facile rimozione.

Articolo 5 (Soggetto passivo)

- 1) La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario comune.
- 2) Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio la tassa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario o occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
- 3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con l'intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, si fa riferimento, ai fini della tassazione, ad una superficie convenzionale di metri quadrati otto.
- 4) Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti, comunicato al Comune anche mediante la denuncia di cui al successivo art. 17.

Articolo 6 (Determinazione della superficie imponibile)

- 1) La superficie tassabile è misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali o inferiori al mezzo metro non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
- 2) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Articolo 7 (Esclusioni dal campo imponibile)

- 1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri quadrati).
- 2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore ad eccezione delle cabine, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - f) cave di sola aerazione, chiostrini, corti interne sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
 - g) edifici o loro parti adibite a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi alle attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.
- 3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
- 4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, pericolosi o non pericolosi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione - sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività - a fianco di ciascuna riportate:

- lavanderie a secco, tintorie non industriali	15%
- laboratori fotografici, eliografie	15%
- autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	20%
- gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
- laboratori di analisi, farmaceutici	15%
- autoservizi, autolavaggi, autorimesse	10%
- pelletterie	15%
- verniciatura	20%
- officine di carpenteria metallica	15%
- falegnamerie	15%
- tipografie, stamperie, incisioni	20%

- marmisti, vetrerie	15%
- ospedali e case di cura	20%
- edilizia	15%

5) Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 8 (Gettito della tassa)

1) Le tariffe unitarie relative ai locali e alle aree assoggettati a tassa sono determinate in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale costo di esercizio comprende anche l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti urbani, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in Legge 28 febbraio 2001, n. 26, in deroga a quanto previsto dal citato art. 61, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/1993.

Capo II Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Articolo 9 (Esenzioni)

1) Sono esenti dall'applicazione della tassa:

- a) il Comune, per i locali e le aree adibiti a servizi comunali;
- b) i locali e le aree in uso ad associazioni o enti che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, gestite dal Comune o comunque lo stesso se ne assuma interamente le spese di gestione;
- c) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole e utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione;
- d) le superfici imponibili - per originaria ed immutata costituzione - eccedenti i 300 mq. delle unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese in fabbricati vincolati ai sensi della legislazione sulla tutela dei beni di interesse storico ed artistico (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, e successive modifiche ed integrazioni). Tale beneficio spetta anche quando ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 12, comma 1), lettera b) o c).

Articolo 10

(Riduzione della tassazione per disservizio)

1) Nei casi di accertata carenza o grave irregolarità nella effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ove il soggetto Gestore del Servizio non provveda, entro sessanta giorni dalla diffida formale e motivata da parte dell'utente, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, la tassa è ridotta al 40% e il minor gettito è posto a carico del Gestore qualora:

a) i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

b) i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita, in base a quanto previsto dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

c) non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal Contratto di Servizio o da altre norme in esso richiamate e/o dal Regolamento per la disciplina del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2) Le riduzioni di cui al presente articolo, qualora riconosciute, dovute a conclusione della relativa istruttoria tecnica, svolta dagli uffici comunali in collaborazione con il Gestore del Servizio, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio e rimborsate con le modalità di cui dall'art. 75 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11

(Riduzione della tassazione in casi particolari)

1) La tassazione è ridotta nei casi di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti:

a) dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti urbani interni e/o assimilati o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del Servizio: riduzione fino al 30%;

b) ovvero consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti urbani e/o assimilati suscettibili di determinare entrate al servizio, ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 507/ 1993: riduzione fino al 20%.

2) La misura della riduzione, entro il limite stabilito, viene fissata con delibera della Giunta Comunale che recepisce gli accordi con le categorie economiche interessate al fine di promuovere un'azione coordinata per la limitazione della produzione di rifiuti ed il loro riutilizzo.

3) La riduzione di cui sopra è accordata, a richiesta di parte, e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da svolgere in collaborazione con il Gestore del Servizio pubblico.

Articolo 12

(Riduzione delle tariffe)

1) La tariffa unitaria può essere ridotta nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante: fino al 33%. Ai fini dell'applicazione di questa riduzione il numero degli occupanti non può risultare inferiore a quello dei residenti. La riduzione in questione spetta anche all'unico occupante non residente, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 17.

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: riduzione fino al 25%;

c) utenti che, versando nelle condizioni di cui alla precedente lettera b), risiedono per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: riduzione fino al 33%;

d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad attività di tipo stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, al di fuori dei casi disciplinati dal successivo art. 20, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività stessa: riduzione fino al 33%.

e) nuclei familiare con portatori di handicap con invalidità al 100% documentato da idonea certificazione medica: riduzione fino al 50%.

Articolo 13 (Agevolazioni)

La tassa può essere altresì ridotta:

a) nel caso di abitazioni occupate da nuclei familiari composti da due persone si applica una riduzione fino al 10%. Si applica quanto previsto dal secondo periodo della lettera a), di cui al comma 1) dell'articolo 12. La riduzione in questione spetta anche quando uno o entrambi gli occupanti non siano ivi residenti, salvo i controlli previsti dal successivo articolo 17;

b) per locali ed aree degli alberghi, pensioni e locande la cui attività sia estesa a tutto il periodo dell'anno si applica una riduzione fino al 15%;

c) per la classe di contribuzione 5, di cui al successivo art. 16:

- per la superficie imponibile oltre i 300 mq. la riduzione è del 20%;

- per gli alberghi e pensioni oltre i 300 mq. la riduzione è del 30%;

d) per la classe di contribuzione 14: con la superficie imponibile oltre i 500 mq., la riduzione è del 70%.

Articolo 14

(Determinazione della misura delle riduzioni ed agevolazioni)

- 1) La misura delle riduzioni e agevolazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13 è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in relazione al costo del servizio e alle esigenze di bilancio, nei termini previsti per l'approvazione di quest'ultimo.
- 2) In assenza della deliberazione di cui al comma precedente resta prorogata, per gli anni successivi, la misura delle riduzioni e agevolazioni già adottate.

Articolo 15 (Cumulo dei benefici e copertura finanziaria)

- 1) Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 sono cumulabili fino alla concorrenza del 70% della tassa dovuta in base alla tariffa unitaria, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2).
- 2) Non sono comunque cumulabili tra loro le agevolazioni di cui all'articolo 12 comma 1), lettere a), b), c), e articolo 13 comma 1), lettera a); per le agevolazioni già concesse alla data di entrata in vigore della presente norma o, in caso di richiesta di più agevolazioni tra quelle citate, si applica quella maggiore.
- 3) Le esenzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 9 e 13 del presente Regolamento sono iscritte al bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Capo III Classi di contribuzioni

Articolo 16 (Classificazione)

- 1) Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti classi di contribuzione:

CLASSE 1- abitazioni private comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

CLASSE 2- studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, autoscuole.

CLASSE 3- stabilimenti industriali e insediamenti artigianali, esercizi commerciali all'ingrosso, aziende di trasporto e spedizione.

CLASSE 4 - laboratori di analisi, saune, palestre, istituti di estetica.

CLASSE 5 -alberghi, pensioni, locande,affittacamere, case di cura private non operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

CLASSE 6 - ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie, paninoteche, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie.

CLASSE 7- teatri, cinematografi, sale da ballo, studi televisivi, teatri di posa, discoteche, sale giochi, bowling e simili, club privati, circoli ricreativi, impianti sportivi, altri luoghi di ritrovo e di divertimento in genere

CLASSE 8 - esercizio di attività commerciali con l'esclusione di quelli di cui alla successiva classe 9.

CLASSE 9 - esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco, secco e ammollato, di carni, compresi i banchi all'aperto ed i chioschi di fiori e piante.

CLASSE 10 - supermercati di generi alimentari vari ed altri articoli.

CLASSE 11 - collegi, convitti, istituti e case di riposo, caserme, carceri.

CLASSE 12 - scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

CLASSE 13 - uffici pubblici, sale congressuali, locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali, ospedali.

CLASSE 14 - distributori di carburante, rimesse per roulotte, autorimesse pubbliche e private, concessionari di auto, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale.

2) Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani o assimilati.

Capo IV

Norme finali e di collegamento procedimentale

Articolo 17

(Denunce, domande e semplificazione istruttoria)

1) Il soggetto passivo di cui all'art. 5 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Politica Tributaria denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 3, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non sono già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

3) La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ove tale documentazione riguardi stati, qualità personali e fatti, di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestati in documenti già in possesso di Pubbliche Amministrazioni o di gestori di servizi pubblici o da essi certificabili, l'interessato può indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni, ai fini dell'accertamento d'ufficio da parte del Servizio Politica Tributaria.

4) Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalgga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta

al Comune, la stessa potrà essere convalidata da un'attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.

5) Allorché vengono a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio Politica Tributaria entro il 20 gennaio, ai fini della riscossione del tributo dovuto. In caso di mancanza o di ritardo della suddetta comunicazione sono applicabili le sanzioni per omessa denuncia di variazione, ai sensi degli articoli 66, comma 6, e 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

6) Il Comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Articolo 18 **(Rateazione dei carichi iscritti a ruolo)**

1) Ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la rateazione delle somme iscritte a ruolo può essere concessa in conformità dell'art. 72, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993, ove sussistano gravi motivi. La richiesta di rateazione deve in ogni caso essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2) Il carico tributario, comprensivo di tributi arretrati, può essere ripartito sino ad otto rate bimestrali qualora sussista una delle seguenti ipotesi:

a) l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF, dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;

b) il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione di cui all'art. 13, comma 1), lettera c);

c) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.

3) Le rate scadono l'ultimo giorno del mese; in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.

4) In caso di presentazione dell'istanza di rateazione dopo la scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella di pagamento, sono applicati, a cura del Concessionario della riscossione, gli interessi di mora (ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni) calcolati dalla data di scadenza a quella di presentazione dell'istanza.

5) Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura del 2,5% semestrale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993 e dell'articolo 17 della Legge n.146/1998. Gli interessi per dilazione di pagamento decorrono:

- dalla data di presentazione dell'istanza, se successiva alla scadenza del termine di pagamento, a seguito di notifica della cartella;

- ovvero, dalla data di scadenza del termine di pagamento di cui sopra, se l'istanza è stata presentata prima di tale data;

- ovvero, dalla scadenza dell'ultima rata indicata nell'avviso di pagamento, se l'istanza è stata presentata ancora prima di tale data.

6) Il provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ovvero con il quale viene respinta l'istanza, è adottato dal Funzionario Responsabile del Servizio Politica Tributaria o, in assenza dello stesso dal responsabile di procedimento, individuato con apposito atto di nomina così come previsto dal testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Articolo 19 (Informazioni tra gli Uffici)

- 1) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'Ufficio Anagrafe fornisce al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio Politica Tributaria nel termine previsto.
- 2) Gli uffici comunali, di seguito indicati, sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Politica Tributaria le seguenti notizie:

- a) L'Ufficio Anagrafe, i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- b) L'Ufficio Edilizia Privata, l'elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c) L'Ufficio Condono la trasmissione di autorizzazioni in sanatoria;
- d) L'Ufficio Sviluppo Economico l'elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale esiste un'autorizzazione.

Articolo 20 (Tassa giornaliera di smaltimento)

- 1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabile per l'attitudine a produrre rifiuti, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
- 3) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con il modulo di versamento in C/C postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, agli interessi e agli accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto compatibili.
- 5) Il Servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera, riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, restando pertanto a carico degli occupanti eventuali oneri straordinari relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze di locali e/o aree occupati.

Articolo 21
(Norme transitorie e finali)

- 1) Il presente Regolamento abroga il precedente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 4 novembre 1981, divenuto esecutivo il 15 gennaio 1982. Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio 2003.
- 2) Costituisce allegato al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 2, comma 2), del medesimo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22 maggio 1998, avente ad oggetto "Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività economiche".
- 3) Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con annessa tariffa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 04 novembre 1981:

CONSIDERATO che, per effetto del nuovo dettato legislativo, si ritiene opportuno adottare un nuovo regolamento e di conseguenza, abrogare il precedente regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 507/93;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di entrate anche tributarie;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1°) di approvare, l'unito regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.);

2°) di abrogare il precedente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 04 novembre 1981;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 da la facoltà ai Comuni di stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o riduzione dei relativi interessi e sanzioni;

VISTO l'articolo 52 , comma 1 e 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tassa occupazione spazi e aree pubbliche;

CONSIDERATO che per la definizione agevolata dei rapporti tributari di cui sopra e' necessario approvare apposito regolamento che fissi sia le riduzioni che i termini del condono;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 Dlgs 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/2002 il regolamento per il condono dei tributi locali.